Foglio Informativo del Servizio/Prodotto

APERTURA DI CREDITO E ANTICIPI IN CONTO CORRENTE AD IMPRESE

con la garanzia del "Fondo Di Garanzia per le PMI
(legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera "a")

Serie FI0204
Condizioni praticate dal 01/12/2023

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Blu Banca S.p.A.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Viale del Caravaggio n. 39 – 00147 Roma – Tel.06/51303111
Centro Servizi Direzionali: Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 – 00049 Velletri – Tel.06/964401
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 3441.3
Codice Fiscale: 02078470560 – Partita Iva : 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@blubanca.it / blubanca@legalmail.it
Sito internet: www.blubanca.it

Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:
Nome e Cognome_____Indirizzo_____
Telefono _____e-mail _____

CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO/ANTICIPAZIONE IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari, bonifici ecc.), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonchè bonifici e altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr foglio informativo conto corrente e bonifici).

CHE COS'E' LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE PMI (legge 662/96)

Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche, intermediari finanziari "107", SFIS, SGR e Società di Gestione Armonizzate.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, è uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di **garanzie dirette**, **irrevocabili**, **incondizionate** ed escutibili "a prima richiesta", di cogaranzie, rilasciate in favore delle Banche congiuntamente a Confidi o agli altri Fondi di Garanzia, nonché di controgaranzie (sia "a prima richiesta" che sussidiarie) a favore dei Confidi o di altri Fondi di garanzia che prestano garanzie alle Banche.
Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane concedendo una **garanzia pubblica** a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una

parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa. Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, **deve essere economicamente e finanziariamente sana** sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.
Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI , sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 mln di euro.

La Banca concede alle PMI richiedenti, finanziamenti sotto forma di finanziamenti ipotecari a medio e lungo termine con garanzia diretta del Fondo per finalità previste dalla normativa emanata dal Gestore – MCC con Disposizione Operativa pubblicata sul sito www.fondidigaranzia.it.

La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell'operazione e della ubicazione delle piccole e medie imprese, come previsto dal Fondo, e – allo stato - comunque non può superare l'80% dell'ammontare dell'operazione.

L'importo massimo finanziabile è sempre commisurato ai parametri valutativi della Banca anche tenuto conto della percentuale di copertura massima offerta dal Fondo di Garanzia; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente **garantito** dal Fondo per ciascuna impresa beneficiaria non può superare il limite massimo di € 2.500.000,00 in regime di "de minimis" ed euro 5.000.000,00 in "quadro temporaneo".
L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo http://www.fondidigaranzia.it/.

RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- Variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad es. dollari USA).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN C/C
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) – Tasso Variabile
(esempio con intervento di società terza per l'attività di istruttoria/consulenza fornita all'impresa)

IPOTESI		TAEG
Esempio: contratto con durata indeterminata e Aliquota Commissione di Accordato CMDF. Si assume che esso abbia durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Il tasso debitore sulle somme utilizzate è determinato sommando all'Euribor 3	Accordato: euro 100.000,00 Tasso debitore nominale annuo: Euribor 3 mesi base 365 (Dicembre 2023) 4,03% + 5,00% = 9,03% Aliquota Commissione di Accordato CMDF: 2,00% annuo Spese collegate all'erogazione del credito: • compenso una tantum a carico dell'impresa, richiesto da società terza per l'attività di istruttoria/consulenza per il rilascio della garanzia del Fondo per le PMI: massimo 1,00%+ IVA 22%.	13,560%

mesi uno spread percentuale convenuto.	• costo della garanzia di MCC pari all'1,00% dell'importo garantito	

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN C/C - ALTRE FORME TECNICHE
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) – Tasso Variabile
(esempio con intervento di società terza per l'attività di istruttoria/consulenza fornita all'impresa)

IPOTESI		TAEG
Esempio: contratto con durata indeterminata e Aliquota Commissione di Accordato CMDF. Si assume che esso abbia durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Il tasso debitore sulle somme utilizzate è determinato sommando all'Euribor 3 mesi uno spread percentuale convenuto.	Accordato: euro 100.000,00 Tasso debitore nominale annuo: Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido) = 7,25% Aliquota Commissione di Accordato CMDF: 2,00% annuo Imposta di bollo sul Conto Corrente Euro 100,00 in misura fissa (per imprese, aziende e soggetti con partita iva). Spese collegate all'erogazione del credito: • compenso una tantum a carico dell'impresa, richiesto da società terza per l'attività di istruttoria/consulenza per il rilascio della garanzia del Fondo per le PMI: massimo 1,00%+ IVA 22%. • costo della garanzia di MCC pari all'1,00% dell'importo garantito.	11,841%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN C/C
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) – Tasso Variabile
(esempio senza intervento di società terza per l'attività di istruttoria/consulenza fornita all'impresa)

IPOTESI		TAEG
Esempio: contratto con durata indeterminata e Aliquota Commissione di Accordato CMDF. Si assume che esso abbia durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Il tasso debitore sulle somme utilizzate è determinato sommando all'Euribor 3 mesi uno spread percentuale convenuto.	Accordato: euro 100.000,00 Tasso debitore nominale annuo Euribor 3 mesi base 365 (Dicembre 2023) 4,03% + 5,00% = 9,03% Aliquota Commissione di Accordato CMDF: 2,00% annuo Spese collegate all'erogazione del credito: euro 0 Altre spese: costo della garanzia di MCC pari all'1,00% dell'importo garantito.	12,156%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO IN C/C ANTICIPI
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) – Tasso Variabile
(esempio senza intervento di società terza per l'attività di istruttoria/consulenza fornita all'impresa)

IPOTESI		TAEG
Esempio: contratto con durata indeterminata e Aliquota Commissione di Accordato CMDF. Si assume che esso abbia durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Il tasso debitore sulle somme utilizzate è determinato sommando all'Euribor 3 mesi uno spread percentuale convenuto.	Accordato: euro 100.000,00 Tasso debitore nominale annuo: Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido) = 7,25% Aliquota Commissione di Accordato CMDF: 2,00% annuo Imposta di bollo sul Conto Corrente Euro 100,00 in misura fissa (per imprese, aziende e soggetti con partita iva). Spese collegate all'erogazione del credito: euro 0 Altre spese: costo della garanzia di MCC pari all'1,00% dell'importo garantito.	10,459%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo**. **Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".**

		VOCI DI COSTO		
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 mesi (base 365)* + spread 5,00%	
		Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido)	11,00%	
		Durata operazione	Max 18 mesi	
		Aliquota Commissione di Accordato CMDF	Annua 2,00%	Trimestrale 0,50%
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	11,00%	
		Commissioni di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Euro 5,00	
	Tasso di mora	Tasso d'interesse applicato in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili: pari al tasso previsto in caso di extra fido.		
ANTICIPAZIONI IN C/C SBF ED ALTRE FORME TECNICHE	Aliquota Commissione di Accordato CMDF		Annua 2,00%	Trimestrale 0,50%
	SBF	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 mesi (base 365)* + spread 3,75%	
		Limite massimo del tasso di utilizzo indicizzato (entro fido)	7,25%	
		Durata operazione	Max 18 mesi	
	SBF extra-fido	Tasso di Sconfino	7,25%	
	Tasso di mora	Tasso d'interesse applicato in caso di mancato pagamento degli interessi divenuti esigibili: pari al tasso previsto in caso di extra fido.		
DURATA DEL FINANZIAMENTO		Max diciotto mesi		
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Commissioni per istruttoria - consulenza richieste da società terza	Compenso una tantum a carico dell'impresa, richiesto da società terza per l'attività di istruttoria/consulenza per il rilascio della garanzia del Fondo per le PMI: **Massimo 1% dell'importo concesso (con minimo pari a 0,90%) + IVA 22 %**		

* Il parametro Euribor 1/3/6 mesi (base 365) è la media percentuale del mese precedente al mese di riferimento, rilevata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare sul quotidiano "Sole24Ore", o fonte equivalente. Il valore dell'Euribor 1/3/6 mesi (base 365) è rilevabile sul sito internet della banca nella Sezione Trasparenza – tassi di riferimento e nelle filiali.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM),** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente e anticipi, può essere consultato in filiale all'interno delle comunicazioni "Avvisi alla clientela" e/o sul sito internet della Banca www.blubanca.it nella sezione Trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI ED ALTRE SPESE DA SOSTENERE

COSTO DELLA GARANZIA MCC:

Per la concessione della garanzia da parte del Fondo di Garanzia l. 662/96 la commissione, quando dovuta è diversificata in funzione:

- dell'ubicazione territoriale dell'impresa
- delle dimensioni aziendali (micro, piccola o media)

Il costo massimo attualmente previsto è pari all'1% dell'importo garantito.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto, in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura dal rapporto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca provvederà chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo all'Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) – bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere entro 60 giorni.

Per i servizi di pagamento la Banca deve rispondere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi presso gli sportelli di Blu Banca.

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:

- Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure rivolgersi presso gli sportelli di Blu Banca.

LEGENDA

Aliquota commissione di accordato (CMDF)	Commissione di Messa a Disposizione Fondi, corrispettivo annuale omnicomprensivo pagato trimestralmente dal cliente e calcolato

	sull'affidamento accordato.
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi
Commissione istruttoria veloce	In caso di sconfinamento, da intendersi quale utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto, la Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha determinato l'aumento di uno sconfinamento in essere. Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore, la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione, oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo, disposte a sportello, provenienti da canale elettronico (SV/Servizi Vari) e da Internet Banking
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese di liquidazione interessi debitori	Comprende le spese collegate al conteggio calcolato su base trimestrale degli interessi debitori
Spese di Istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica, di riscossione della rata e dell'imposta sostitutiva ai sensi del DPR 601/73. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di Mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento degli interessi debitori contabilizzati al 31.12., divenuti esigibili dal 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo di un quarto a cui aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.